



# Banca di Cagliari

Regolamento del prestito obbligazionario  
Banca di credito cooperativo di Cagliari  
01/07/2013 – 01/07/2015 tasso fisso 4,00%  
codice isin IT0004938889

## ***Art. 1 – Importo e taglio dell'obbligazione***

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Tasso fisso 01/07/2013 – 01/07/2015, (“**Il Prestito Obbligazionario**”), di valore nominale pari a 1.000.000 di Euro, codice ISIN IT0004938889, è emesso nell’ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di 1000 obbligazioni, del valore nominale di 1.000 Euro ciascuna. Il taglio minimo di sottoscrizione è di 10.000 Euro.

## ***Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento***

Ai sensi del Regolamento Mercati – deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – attuativo del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 le Obbligazioni saranno accentrate ed assoggettate al regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A..

## ***Art. 3 – Collocamento***

Le obbligazioni saranno offerte dal 01/07/2013 al 01/11/2013. L’Emittente si riserva la facoltà di chiudere il collocamento anticipatamente senza preavviso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo emesso; in tal caso l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso sul sito dell’Emittente.

## ***Art. 4 – Durata e godimento***

La durata del prestito è di 24 mesi a far tempo dal 01/07/2013 (la “Data di Godimento”) fino al 01/07/2015 (la “Data di Scadenza”).

## ***Art. 5 – Prezzo di emissione***

Le obbligazioni sono emesse da BCC di Cagliari (“l’Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di 1.000 Euro per obbligazione.

### ***Art. 6 – Interessi***

Dalla data di godimento le obbligazioni maturano, sul valore nominale, interessi pagabili sotto forma di cedole corrisposte con frequenza semestrale posticipate scadenti il 01 gennaio e il 01 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso di interesse semestrale lordo delle cedole sarà pari al tasso nominale annuo lordo del 4,00%. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

### ***Art. 7 – Rimborso***

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un'unica soluzione alla data di scadenza senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente. Alla data di scadenza le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito.

### ***Art. 8 – Termini di prescrizione e di decadenza***

I diritti degli obbligazionisti sul capitale si prescrivono decorsi dieci anni dalla data cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile mentre sugli interessi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole.

### ***Art. 9 – Regime fiscale***

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 20,00%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. L'Emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte come previsto dal D.Lgs n. 239/96.

### ***Art. 10 – Mercati e negoziazione***

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati; tuttavia l'Emittente si impegna a negoziare gli stessi su richiesta degli investitori secondo le modalità espressamente indicate nel prospetto informativo.

### ***Art. 11 – Garanzie***

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

**Art. 12 – Agente per il calcolo**

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è Iccrea Banca S.p.a.

**Art. 13 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente. ([www.bancadicagliari.it](http://www.bancadicagliari.it))

**Art. 14 – Varie**

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

**Art. 15 – Legge regolatrice e foro competente**

Il presente Prestito Obbligazionario è assoggettato alla legge Italiana; per qualsiasi controversia, connessa con il prestito, le obbligazioni e/o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva e senza deroga alcuna, il foro di Cagliari.